

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

**Foro competente** - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Ove il correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

**Assegni** - Il cliente è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione il cliente deve darne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca. La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.

**Versamento in conto di assegni** - L'importo degli assegni bancari, circolari e titoli similari (a carico di banche italiane) e degli assegni postali "standardizzati" è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore. Decorso tale termine l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute e documenti e similari. La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

**Rimborso di titoli** - In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso del titolo qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità di detti titoli, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

**Chiusura periodica del conto** - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

**Estratti conto** - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti. Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

**Recesso** - Entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con preavviso scritto di 1 giorno.

**Cessazione della convenzione di assegno** - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

**Divieto di apposizione della clausola "effettivo"** - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

### Legenda

**Forex:** Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.

**Periodicità di capitalizzazione degli interessi:** Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

**Rischio Paese:** Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.

**Valuta:** data di inizio di decorrenza degli interessi.

## CONTO CORRENTE IN DIVISA ESTERA O EURO DI CONTO ESTERO

### Sezione I – Informazioni sulla Banca

#### CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'

##### Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede legale in CANTU' - Corso Unità d'Italia 11 - e-mail [info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it)

Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como - Cod. ABI 08430

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 719 - Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165516

Capitale sociale e Riserve Euro 247.559.925,25 al 31 dicembre 2009

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### Struttura e funzione economica

Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare prelievi, trarre assegni e disporre pagamenti, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti.

Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Le relative operazioni sono registrate sul conto e il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista, salvo il buon fine dei titoli versati.

Periodicamente la banca invia al correntista l'estratto conto delle operazioni eseguite.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.
- Rimborso alla banca dell'importo degli assegni e titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli stessi.
- Variabilità del tasso di cambio e rischio paese.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di €103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

### Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

#### METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli interessi vengono determinati moltiplicando il totale dei numeri del periodo (avere o dare) per il tasso di interesse (creditore o debitore) diviso 365 (divisore dell'anno civile).

#### CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

Viene effettuata trimestralmente sia per gli interessi a debito che per quelli a credito.

#### IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO

Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a Euro 34,20 all'anno per le persone fisiche e Euro 73,80 all'anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

TASSO ANNUO CREDITORE	
DIVISA IN CUI E' ESPRESSO IL CONTO	Tasso Minimo
Euro	0,00%
Corona Danese, Corona Islandese, Corona Norvegese, Corona Svedese, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Dollaro USA, Fiorino Ungherese, Franco Svizzero, Lira Turca, Rand Sudafricano, Sterlina Inglese, Yen Giapponese	0,00 %
<i>NB: Non si accendono conti correnti espressi in altre divise</i>	

SPESE TRIMESTRALI DI TENUTA CONTO	
DIVISA IN CUI E' ESPRESSO IL CONTO	Importo Massimo
Euro	Euro 15,49
Corona Danese, Corona Islandese, Corona Norvegese, Corona Svedese, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Dollaro USA, Fiorino Ungherese, Franco Svizzero, Lira Turca, Rand Sudafricano, Sterlina Inglese, Yen Giapponese	controvalore di Euro 15,49

SPESE E COMMISSIONI SU OPERAZIONI	Percentuale	Min Euro	Max Euro
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Contanti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spese e commissioni per Versamento</li> <li>Spese e commissioni per Prelevamento</li> </ul> </li> </ul>			Nessuna Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Assegni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spese per versamento assegno</li> <li>Spese estinzione assegni c/c in valuta di residenti (se l'operazione ha generato un trasferimento di fondi da residenti a non residenti)</li> <li>Spese estinzione assegni c/c esteri di non residenti (se l'assegno è presentato per l'incasso per il tramite di Corrispondente)</li> <li>Commissione per versamento assegno (se la divisa è diversa da quella in cui è espresso il conto)</li> <li>Spese su assegni al dopo incasso (oltre al recupero delle spese reclamate dai vettori)</li> <li>Commissione su assegni al dopo incasso</li> <li>Spese su assegni impagati/protestati tratti sulla CRA</li> <li>Spese su assegni impagati/protestati negoziati dalla CRA</li> </ul> </li> </ul>	0,15 %	2,50	6,97 3,00 3,00 6,97
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Giroconti (solo per conti in valuta di residenti, previa negoziazione della valuta):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal conto ordinario Euro sul conto in valuta</li> <li>dal conto in valuta sul conto ordinario Euro</li> </ul> </li> </ul>	0,20 % 0,30 % 0,30 %	5,16 15,50 15,50	25,82 25,82 25,82

*NB: per le altre operazioni si rinvia agli specifici fogli informativi*

SPESE VARIE	Min Euro	Max Euro
Spese di rimborso per informativa precontrattuale		15,00
Spese per libretto assegni		gratuito
Spese per comunicazione valutaria statistica <sup>1</sup>	5,16	
Richiesta esito assegni	4,13	
Spese per estinzione conto corrente	0,00	0,00

<sup>1</sup> Le spese per l'emissione della Comunicazione valutaria statistica (CVS) vengono applicate a tutte le operazioni da/verso l'estero effettuate in valuta OUT oppure espresse in Euro di importo superiore a € 12.500, con l'esclusione dei bonifici transfrontalieri di importo fino a € 50.000 assoggettati al Regolamento CE 2560/2001.

VALUTE SUI VERSAMENTI	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Contanti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella stessa divisa in cui è espresso il conto</li> <li>In divisa diversa da quella in cui è espresso il conto</li> </ul> </li> <li><b>Assegni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assegno in divisa ed in Euro su banca estera</li> <li>Assegno in divisa su Paese diverso da valuta di emissione</li> <li>Assegno in Euro di conto estero su banca italiana</li> </ul> </li> </ul>	Data operazione 2 giorni lavorativi Forex 8 giorni lavorativi Forex Accettato solo al dopo incasso 5 giorni lavorativi Forex

VALUTE SUI PRELEVAMENTI	
In contanti	Data operazione
Mediante assegni bancari nella stessa divisa in cui è espresso il conto	Data di emissione
<i>NB: L'importo degli assegni tratti su banche con le quali la Banca non intrattiene un accordo di incasso commerciale viene riconosciuto al cliente ad incasso avvenuto (dopo incasso). L'accredito sul conto del cliente viene effettuato, con valuta 2 giorni Forex, entro il secondo giorno successivo a quello di ricezione dei fondi da parte della Banca</i>	

#### Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

**Esecuzione di incarichi** - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

**Invio della corrispondenza** - Le comunicazioni del cliente alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente.

**Poteri di rappresentanza** - Il cliente ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le revoche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto a partire dal 7° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione scritta. E' onere del cliente comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

**Cointestazione** - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

**Garanzia e compensazione** - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del cliente, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del cliente stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il cliente con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.

**Modifica della condizioni economiche e contrattuali** - la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate, anche in senso sfavorevole al cliente, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993. Entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di trasparenza il cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Reclami** - I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. [indirizzo: Corso Unità d'Italia 11 – 22063 Cantù (Co) / e-mail: [reclami@cracantu.it](mailto:reclami@cracantu.it)], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- **Conciliatore Bancario Finanziario**: per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla banca.